ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

TRA

N . . . G . . . . (C.F. NC W), nato a Cesano Maderno (MB) il . . . . 1963 e residente in Cuggiono (MI), via , assistito dall'avv. Angelo Forestieri del Foro di Milano, da una parte;

E

S.P.A. (C.F. 0), con sede legale in (BG), via , in persona del direttore generale e procuratore speciale dott. Ar R , assistita dall'avv. M a del Foro di Bergamo, dall'altra parte;

di seguito congiuntamente chiamate anche solo le "Parti";

PREMESSO CHE

A. in data 23/05/2023 il sig. G N , per il tramite dell'avv. Angelo Forestieri, ha formulato richiesta stragiudiziale di risarcimento danni nei confronti di S.p.A., lamentando *malpractice* medica in relazione all'intervento chirurgico di artroprotesi inversa della spalla destra eseguito sulla sua persona in data 05/04/2023, presso la Casa di Cura di Fara Novarese;

B. in particolare, come indicato nella relazione medico-legale allegata alla predetta richiesta stragiudiziale e commissionata dal paziente al dott. L , il sig. N ha rilevato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'atto chirurgico del 05/04/2023 e l'infezione da Staphylococcus Aureus successivamente riscontrata nella zona operata, in ragione della quale si rendeva necessaria terapia antibiotica e nuovo intervento chirurgico di rimozione della protesi e di posizionamento di spaziatore antibiotato, con infine successivo reimpianto della protesi a novembre 2023, interventi tutti eseguiti presso la medesima Casa di Cura " di S.p.A.;

C. ad avviso del sig. G N e del medico legale dal medesimo interpellato, ciò avrebbe comportato:

- un prolungamento del periodo di invalidità temporanea, rispetto al periodo di cure e riabilitazione normalmente atteso a seguito di una protesizzazione della spala, in forma assoluta (100%) di 16 giorni e parziale di 30 giorno al 75%, 90 giorni al 50% e 60 giorni al 25%;
- un danno biologico permanente in forma differenziale del 6-7% nella fascia compresa tra il 17-18% (esiti attesi da una protesizzazione inversa di spala dominante in assenza di complicanze) e il 23-24% che rappresenterebbe la condizione menomativa attuale;

D. le Parti, per una puntuale ricostruzione della controversia, delle pretese del sig. N e delle argomentazioni che costui adduce a sostegno delle proprie ragioni, rinviano alla predetta richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata per il tramite dell'avv. Angelo Forestieri ed alla relazione medico-legale a firma del dott. L S ad essa allegata, che dichiarano di ben conoscere;

E. S.p.A., per il tramite dell'avv. M B, ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata dal sig. N, rilevando di aver adottato tutte le procedure previste dai protocolli e dalle linee guida di riferimento per il contenimento delle infezioni intraoperatorie ed obiettando, in ogni caso, l'eccessiva quantificazione del danno formulata *ex adverso*;

F. le Parti, all'esito di ampie trattative intrattenute per il tramite dei rispettivi legali, *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, hanno manifestato l'interesse a definire bonariamente la controversia ed a tal fine, facendosi reciproche concessioni,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. in via transattiva e definitiva per ogni titolo di danno o spesa, diretto o indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente o futuro comunque collegabile alla vicenda descritta in premessa, H S.p.A. si impegna a corrispondere in favore del sig. G N, il quale accetta,

5. il sig. G N espressamente cede ad S.p.A. ogni diritto nei confronti di eventuali terzi responsabili o corresponsabili in relazione al sinistro ed alle circostanze indicate in premessa;
6. il sig. G N dichiara di non aver sporto esposti, né denunce né querele in relazione agli episodi indicati in premessa, impegnandosi in ogni caso a rimettere la querela eventualmente proposta con riferimento ai fatti indicati in premessa;
7. il sig. G N dichiara di non aver promosso procedimenti giudiziali in relazione al sinistro ed alle circostanze indicate in premessa, impegnandosi in ogni caso a rinunciare ai relativi atti;
8. le parti si impegnano a tenere riservata l'esistenza ed il contenuto della presente transazione, se non per quanto strettamente necessario alla sua esecuzione e salvo il diritto di S.p.A. di esercitare eventuali azioni di rivalsa e/regresso;
9. le Parti dichiarano che gli effetti liberatori della presente quietanza si verificheranno all'atto della materiale corresponsione dell'importo indicato;
10. il sig. G N con la sottoscrizione del presente atto di transazione e quietanza, accetta la somma sopra indicata, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, anche qualora da una diversa valutazione medico legale l'entità del danno a carico di S.p.A. fosse maggiore di quella accertata e accettata in questa sede;
11. le spese di eventuale registrazione della presente scrittura resteranno definitivamente a carico della Parte che, con il proprio comportamento inadempiente, l'avrà resa necessaria;
12. sottoscrivono il presente atto anche gli avv.ti Angelo Forestieri, da una parte, nonché M B , dall'altra parte, per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti nonché per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, co. 8, Legge 247/12;
13. il presente atto di transazione e quietanza viene sottoscritto con firma autografa dalle Parti e scambiato a mezzo p.e.c. dai rispettivi avvocati (che pure sottoscrivono per i fini indicati al punto

l'importo di € **22.000,00** (ventiduemila/00), oltre a € **3.000,00** (tremila/00, somma già comprensiva di accessori) a titolo di spese legali;

2. le somme di cui al punto precedente, pari complessivamente a € **25.000,00** (venticinquemila/00), verranno corrisposte entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui si perfezionerà il presente atto di transazione e quietanza (così come infra previsto al punto 13) nel modo seguente:
   - quanto a € 22.000,00 (ventiduemila/00), a mezzo bonifico bancario in favore del conto corrente intestato al sig. G N ed avente IBAN IT62 ;
   - quanto a € 3.000,00 (tremila/00) a mezzo bonifico bancario in favore del conto corrente intestato all'avv. Angelo Forestieri ed avente IBAN IT81
3. salvi gli obblighi di pagamento previsti ai punti 1-2 che precedono, il sig. G N dichiara con la sottoscrizione della presente scrittura di essere completamente soddisfatto di ogni spettanza in relazione al suindicato sinistro e che non avrà nulla a pretendere da S.p.A., e/o dai suio dipendenti o collaboratori, ivi inclusi i medici autori degli interventi chirurgici, per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche non dedotta;
4. Qualora S.p.A. dovesse omettere e/o ritardare uno dei pagamenti previsti dal presente accordo, la presente scrittura si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. L'effetto risolutivo si realizzerà mediante comunicazione scritta da parte del sig. N , con la quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. In tal caso, il sig. N avrà la facoltà di riattivare il procedimento legale già avviato per ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti, senza alcuna limitazione derivante dalla presente transazione. Le somme eventualmente già versate a titolo transattivo saranno trattenute dal sig. N a titolo di acconto sull'eventuale maggior danno accertato in sede giudiziale o stragiudiziale, senza che ciò comporti alcuna rinuncia ai suoi diritti o pregiudizio alla sua posizione giuridica.

che precede) agli indirizzi di posta elettronica certificata angelo.forestieri@milano.pecavvocati.it e @bergamo.pecavvocati.it, con successiva spedizione degli originali a mezzo raccomandata a.r. (fermo restando che il perfezionamento dell'accordo dovrà ritenersi intervenuto al momento dello scambio a mezzo p.e.c.).

Bergamo-Milano, 3 marzo 2025.

G N

_____

Avv. Angelo Forestieri

_____

p.A.

Il direttore generale e procuratore speciale, dott. A R

_____

Avv. M B

_____